

TITOLÒ II.

*Requisiti per prodursi all'abilitazione per la libera pratica.*

8. Nessuno può essere ammesso agli esami per la professione di Ragioniere, se non ha fatto precedere un triennio di pratica sotto un Ragioniere approvato.

9. Nessuno può cominciare la pratica senza darne parte alla Prefettura, ed indicare il soggetto, sotto cui l'intraprende.

10. Non è permesso di continuare la pratica sotto un altro soggetto, senza averlo partecipato alla Prefettura.

11. All'atto d'intraprendere la pratica deve l'Aspirante provare con opportuni documenti 1. d'aver fatto un corso regolare d'umane lettere, 2. d'aver compiuto lo studio dell'aritmetica teorica in tutta la sua estensione.

12. L'Alunno in fine d'ogni anno di pratica riporta l'attestato di buona condotta, e di applicazione. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato l'attestato annuale, deve supplire con un'altr'anno consecutivo.

13. Compiuto il triennio di pratica, il Candidato presenta alla Segreteria generale della Prefettura colla sua petizione la fede di età maggiore, le fedi degli Uffici criminali, e quelle di buon costume, oltre gli